

Professione Ingegnere

notizie

N° 57 / OTTOBRE 2006

Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Direttore Responsabile: Ing. Carlo Pau – Redazione: Via Canepa n° 3 - ORISTANO – Tel. 0783 310060 – Fax 0783 217389
Autorizz. Tribunale di Oristano n° 3/94 del 4/7/94 – Spediz. Abb. Post. Art. 2 Co. 20/C Legge n° 662/96 FILIALE ORISTANO

Sommario.

- 📌 **Aggiornamento Professionale**
- 📌 **51 ° Congresso Nazionale**
- 📌 **Circolare agli Enti e Pubbliche Amministrazioni Regionali**
- 📌 **Adeguamento ISTAT per la Tariffa Urbanistica**
- 📌 **Corrispettivi Professionali per Collaudi Statici ed Impianti**
- 📌 **Costi di Costruzione**



Santiago Calatrava

Ponte centrale di scavalco dell'Autostrada A1

Aggiornamento Professionale.

L'Ordine sta programmando alcune giornate di studio e corsi di qualificazione professionale in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro/sicurezza cantieri (626/94 e 494/96), formazione RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) moduli A, B e C, secondo le classificazioni delle attività economiche (codici ATECO). I corsi in programma sono:

❖ **SEMINARIO A): giornata studio con argomenti:**

- Norma di sistema reti idranti UNI 10779-2002 e marcatura CE di naspri ed idranti;
- Il D.M. 7.01.2005 e la norma UNI EN 3/7;
- Chiusure tecniche: corretta installazione e manutenzione;
- Progettare impianti di rivelazione, cavi di segnalamento ed impianti di evacuazione fumo secondo le norme UNI 9795 e 12101-2 e la nuova revisione della UNI 9795;

❖ **SEMINARIO B): giornata studio con argomenti:**

- Resistenza al fuoco di elementi strutturali e di compartimentazione nella moderna prevenzione incendi: dal prescrittivo al prestazionale e la verifica della resistenza al fuoco dei materiali: verifiche REI;
- UNI EN 12845 impianti automatici sprinkler e le loro alimentazioni idriche: progettazione, manutenzione ed installazione;

❖ **SEMINARIO C): una giornata di studio con argomento "La sicurezza nei cantieri – Apprestamenti ed attrezzature per la sicurezza":**

- *quadro normativo di riferimento;*
- *il PSC e gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza;*
- *tipologie e scelta degli apprestamenti e delle opere provvisoriale per i lavori in quota;*
- *i ponteggi fissi: tipologie, progetto del ponteggio, PIMUS piano di montaggio, uso e smontaggio (ex D.Lgs. 235/2003);*
- *Sistemi anticaduta: sistemi di protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale;*
- *mezzi di sollevamento: valutazione e scelta dei mezzi di movimentazione e sollevamento dei carichi e dei sistemi di imbracatura;*
- *formazione e qualifica degli operatori;*
- *discussione di casi di studio;*

Per ogni giornata, i lavori avranno presumibilmente inizio alle ore 9.00 e termineranno alle ore 18.00, con un'ora di intervallo per la pausa pranzo (business lunch).

Gli interventi saranno retti da docenti universitari del Politecnico di Milano e da tecnici dell'UNI e dei comitati normatori (seminari A e B) e da personale qualificato dell' "Istituto Ambiente Europa" Provider del Ministero della Salute per i corsi di Educazione Continua in Medicina (seminario C).

Le giornate di studio si terranno rispettivamente verso fine gennaio 2007 (A e B) e fine novembre (C). A conclusione dei lavori verrà rilasciato a tutti i partecipanti un apposito attestato di partecipazione.

La partecipazione è rivolta, oltre che ai colleghi Ingegneri, anche agli iscritti degli altri Ordini e Collegi professionali, compatibilmente alle proprie competenze.

Il costo previsto per ogni singola giornata di studio, comprensivo del materiale didattico è stimato in circa €100,00 per un numero atteso di 50 adesioni.

Il referente per l'Ordine è l'ing. Alessandro Corrias, reperibile per informazioni al n.338-2069550.

Al fine di pervenire ad una più precisa valutazione degli impegni, si chiede, a quanti interessati, di inviare l'allegato modulo di pre-adesione, debitamente compilato, via fax al n. 0783.217389 unitamente alla ricevuta del versamento, a titolo di acconto, pari a €30.00 (trenta/00) con una delle modalità indicate nel modulo allegato.

L'Ordine si riserva la facoltà di annullare i moduli in caso di insufficiente numero di adesioni. In base al numero di preadesioni ed alla disponibilità logistica verranno organizzati uno o più corsi.

❖ CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ed ASPP).

Ai sensi dell'accordo Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'attuazione dell'art 2, Comma 2 del Decreto Legislativo n. 195 del 23/6/2003 che prevede l'obbligatorietà dei corsi abilitanti di cui all' oggetto, l'Ordine degli Ingegneri è soggetto formatore abilitato e pertanto ha programmato l' organizzazione dei corsi per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà essere attivato entro il 13 Febbraio 2007.

In via presuntiva si ipotizza una quota di €700 ÷ €800 circa (per i moduli A+B+C).

La partecipazione è rivolta, per norma di legge, esclusivamente ai colleghi ingegneri, anche non iscritti all'Ordine di Oristano. A fine corso verrà rilasciato un regolare attestato di qualificazione professionale.

Il referente per l'Ordine sono l'ing. Giorgio Bravin e l'ing. Iunior Angelo Camedda, reperibili per informazioni rispettivamente al n.347-8381313 ed al n.347-8381298.

I Colleghi interessati sono pregati di compilare il modulo di pre-adesione ed il **Modello di auto-valutazione** allegato per definire i moduli ATECO da attivare.

Il tutto, debitamente compilato, è da inviarsi via fax al n. 0783.217389 unitamente alla ricevuta del versamento, a titolo di acconto, pari a €80.00 (ottanta/00) con una delle modalità indicate nel modulo allegato.

L'Ordine si riserva la facoltà di annullare i moduli in caso di insufficiente numero di adesioni. In base al numero di pre-adesioni ed alla disponibilità logistica verranno organizzati uno o più corsi.

Modello di autovalutazione

(inviare via fax al n. 0783.217389 insieme al modulo di pre-adesione)

Occorre specificare il modulo del corso da seguire in funzione dei macrosettori ATECO per i quali si richiede l'abilitazione e del livello di esperienza; il richiedente è pregato di indicare i propri requisiti. Sarà poi cura della Segreteria Organizzativa del Corso di definire gli ambiti per il conseguimento degli specifici attestati.

1) DEFINIZIONI

LIVELLI DI CONOSCENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

I livelli di conoscenza ed esperienza per ASPP e RSPP sono definiti come sotto specificato.

LIVELLO	DEFINIZIONE
Prima Nomina	Nessun corso specifico precedente e nessuna esperienza nell'incarico.
Esperienza Base	Prima Nomina con frequenza a un corso conforme a quanto previsto all'Articolo 3 del DM16/01/1997 (quale ad esempio il "Corso per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione") o esperienza professionale nell'incarico superiore a 3 anni.
Esperienza Avanzata	Esperienza Professionale nell'incarico superiore a 3 anni.

MACROSETTORI ATECO

Per l'individuazione del macrosettore ATECO di riferimento utilizzate la tabella sottostante.

LIVELLO	DEFINIZIONE
ATECO 3	Estrazione minerali, altre industrie estrattive, costruzioni.
ATECO 4	Industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine, apparecchi elettrici elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua.
ATECO 5	Raffinerie, trattamento combustibili nucleari, industria chimica, fibre, gomma, plastica.
ATECO 6	Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti, carrozzerie riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni.
ATECO 7	Sanità, servizi sociali.
ATECO 8	Pubblica amministrazione, istruzione.
ATECO 9	Alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali sportive, organizzazioni extraterritoriali.

2) SCHEMA PER L'AUTOVALUTAZIONE DEI MODULI

Lo schema che segue riassume sinteticamente i moduli per cui è obbligatoria la frequenza da parte degli ASPP, in funzione dei livelli di conoscenza precedentemente definiti e dei macrosettori ATECO per cui viene richiesta l'abilitazione. **Indicare il livello ed il macrosettore di autovalutazione.**

LIVELLI DI CONOSCENZA PER ASPP	MACROSETTORI ATECO						
	3	4	5	6	7	8	9
Prima Nomina	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A
	<input type="checkbox"/> B0, B3	<input type="checkbox"/> B0, B4	<input type="checkbox"/> B0, B4, B5	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B0, B7	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B9
Esperienza Base	<input type="checkbox"/> B0, B3	<input type="checkbox"/> B0, B4	<input type="checkbox"/> B0, B4, B5	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> B0, B7	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B9
Esperienza Avanzata	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AA

Lo schema successivo riassume con le stesse modalità i moduli per cui è obbligatoria la frequenza da parte degli RSPP. **Indicare il livello ed il macrosettore di autovalutazione.**

LIVELLI DI CONOSCENZA PER RSPP	MACROSETTORI ATECO						
	3	4	5	6	7	8	9
Prima Nomina	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A
	<input type="checkbox"/> B0, B3	<input type="checkbox"/> B0, B4	<input type="checkbox"/> B0, B4, B5	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B0, B7	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B9
	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C
Esperienza Base	<input type="checkbox"/> B0, B3	<input type="checkbox"/> B0, B4	<input type="checkbox"/> B0, B4, B5	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> B0, B7	<input type="checkbox"/> B0	<input type="checkbox"/> B9
	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C
Esperienza Avanzata	<input type="checkbox"/> AR''	<input type="checkbox"/> AR''	<input type="checkbox"/> AR''	<input type="checkbox"/> AR'	<input type="checkbox"/> AR''	<input type="checkbox"/> AR'	<input type="checkbox"/> AR'
	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C

DOMANDA DI PRE-ADESIONE

(inviare via fax al n. 0783.217389)

La ditta / Il professionista

Nome e Cognome o Ragione Sociale	Forma giuridica	Partita IVA	
Con sede in			
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Telefono	Fax	Telefono Cellulare	Indirizzo e-mail

Attività svolte

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Progettazione Termotecniche | <input type="checkbox"/> Progettazione Edile | <input type="checkbox"/> Consulente Sicurezza | <input type="checkbox"/> Ente Pubblico |
| <input type="checkbox"/> Progettazione Elettriche | <input type="checkbox"/> Pratiche VVF | <input type="checkbox"/> Azienda Antincendio | <input type="checkbox"/> Altro..... |

CONFERMA LA PRE-ADESIONE

Alle seguenti giornate studio e/o corsi di qualificazione presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano:

- Seminario A): reti idranti, impianti di rilevazione;
- Seminario B): resistenza al fuoco di elementi strutturali, impianti automatici sprinkler;
- Seminario C): la sicurezza nei cantieri – apprestamenti ed attrezzature per la sicurezza;
- Corso RSPP e ASPP (Art.2, c.2 del D. Lgs 23/06/2003 n. 195): **MODULO A**
(Modulo Base obbligatorio per addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Prima Nomina; durata: 28 ore)
- Corso RSPP e ASPP (Art.2, c.2 del D. Lgs 23/06/2003 n. 195): **MODULO B0**
(Moduli Specialistici per i vari macrosettori ATECO, obbligatori per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Prima Nomina e con Esperienza di Base; durata 24 ore)
- Corso RSPP e ASPP (Art.2, c.2 del D. Lgs 23/06/2003 n. 195): **MODULO C**
(Obbligatorio per tutti i RSPP; durata 24 ore)

Si allega ricevuta del versamento di € _____ a titolo di acconto per i corsi selezionati effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) Versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine dove verrà rilasciata regolare ricevuta;
- b) Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine n° 1253/34, presso la Banca di Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.
- c) Versamento con bollettino di conto corrente postale sul conto postale dell'Ordine n. 15608094, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:

- partecipazione alla giornata studio o al corso di qualificazione professionale;
- materiale didattico, cartaceo o su supporti CD/DVD;
- business lunch.

Informativa privacy

Il/La sottoscritto/a, conferisce il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati personali finalizzato a quanto indicato, ai sensi del D.lgs 196 /2003 art. 7-13.

Luogo e data..... Firma.....

51° Congresso Nazionale - Treviso - Mozione Congressuale.



Il Tavolo di Presidenza

Gli Ordini degli Ingegneri d'Italia, riuniti in Congresso a Treviso dal 5 all'8 settembre 2006 sul tema "Ingegno creativo, innovazione e concorrenza", sentite le relazioni presentate e gli interventi susseguitesi nel corso del dibattito, nel rigettare ogni forma di ghettizzazione dei professionisti e rifiutando logiche di retroguardia culturale oltre che politica

CONSIDERATI

- l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n° 248, di conversione del cosiddetto decreto Bersani;
- l'imminenza dell'esame da parte dell'apposita Commissione dei disegni di legge della riforma delle professioni intellettuali
- la prossima revisione del Codice degli Appalti e emanazione dell'apposito regolamento di attuazione
- la necessità di garantire il cittadino e la società in generale del mantenimento dell'attuale livello di qualità delle prestazioni professionali e quindi della sua sicurezza ed incolumità
- l'opportunità di proporre all'attenzione della pubblica opinione e delle forze politiche il punto di vista degli ingegneri sulle tematiche suddette

AFFERMATO CHE

- l'ingegno creativo e l'innovazione rappresentano un binomio inscindibile e costituiscono la base fondante della preparazione culturale e principi informatori dell'attività dell'ingegnere
- tale attività deve poter essere svolta in un regime di concorrenza leale e corretta e perciò regolamentata
- debba essere garantita la corrispondenza tra la prestazione offerta e il giusto compenso professionale, così come sancito dalla Costituzione, quale diritto inalienabile dei lavoratori e ribadito nel Codice Civile per il decoro della professione
- la competitività e la concorrenza debbano essere basate in via prioritaria sulla qualità della prestazione
- è necessaria la regolamentazione del rapporto economico professionista/committente, codificato per mezzo di convenzioni e disciplinari
- gli ingegneri costituiscono un elemento strategico nel collegamento tra la formazione tecnica e del mondo produttivo, obiettivo da perseguire per garantire innovazione e creatività nelle nuove generazioni riconosciuta
- la necessità di rafforzare la funzione degli Ordini, organi ausiliari dello Stato, relativamente alla verifica dei requisiti morali e professionali dei propri iscritti, al fine di garantire alla società sul loro operato sia dal punto di vista etico che tecnico
- l'obbligo di dettare criteri deontologici e operativi per l'esercizio della professione
- la necessità di sviluppare e potenziare il ruolo degli Ordini al fine di incentivare la partecipazione attiva degli iscritti
- la necessità che le professioni si dotino di una forte rappresentanza politico/sociale con la partecipazione di tutti gli organismi

IMPEGNANO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI A:

- 1) Dare corso a tutte le iniziative per riaffermare la centralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche, nonché la necessità e l'utilità dei minimi tariffari nella regolazione dei rapporti economici tra professionisti e committenza pubblica e privata al fine di differenziare l'attività professionale dall'attività meramente economica, nell'interesse generale di fondare la professione su principi qualitativi e non solo quantitativi
- 2) Promuovere l'elaborazione di un'analisi dei costi delle prestazioni professionali rapportate alle effettive difficoltà e complessità delle stesse e perciò in grado sia di garantire la sostenibilità economica dell'offerta sia di identificarne eventuali anomalie
- 3) Elaborare protocolli o mansionari che definiscano i criteri di redazione e i contenuti della prestazione professionale, tali da superare l'asimmetria informativa della normativa attuale
- 4) Elaborare linee guida per la organizzazione da parte degli Ordini o per l'accreditamento (se svolti da altri soggetti) delle attività di formazione e aggiornamento continuo, che consentano agli iscritti di mantenere ed incrementare le proprie competenze, certificate mediante il riconoscimento di crediti professionali
- 5) Elaborare linee guida per l'organizzazione da parte degli Ordini di attività formative di pianificazione e gestione dell'incarico professionale
- 6) Contribuire all'attivazione di sistemi di controllo della qualità delle prestazioni
- 7) Rielaborare le norme deontologiche in una visione più attuale e globale alla luce delle recenti disposizioni legislative
- 8) Elaborare una "carta dei servizi" da fornire agli iscritti da parte degli Ordini
- 9) Favorire la costituzione di un più incisivo coordinamento interprofessionale avente rilevanza politica e sociale per il necessario confronto con gli organismi istituzionali e politici.
- 10) Avviare attraverso i media un'attività di pubblicizzazione del ruolo e dell'importanza degli ingegneri nella moderna società del lavoro e della conoscenza.



L'Aula Congressuale

Circolare agli Enti e Pubbliche Amministrazioni Regionali.



FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SARDEGNA
Sede di Nuoro tel. 0784/36903 FAX 230693 e.mail federaz.ord.ing.sardegna@tiscali.it

Prot. n. 8/Circ.

Oristano, 4 ottobre 2006

RACCOMANDATA A/R

A TUTTI GLI ENTI ED AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE DELLA REGIONE SAR-
DEGNA
LORO SEDI

OGGETTO: Interpretazione della Legge n° 248 del 04.08.2006 di conversione del D.L. n° 223 del 04.07.2006 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica"

Con riferimento al tema in oggetto, gli ordini degli Ingegneri della Sardegna, riuniti in Federazione, ritengono che le stazioni appaltanti che affidano incarichi di ingegneria di cui all'art. 90 del D.Lgs. n°163/06 dovranno continuare a porre a base della procedura per l'affidamento i corrispettivi individuati dal DM 04.04.2001 con l'avvertenza che il corrispettivo risultante dall'eventuale ribasso **dovrà essere conforme** a detto D.M., salvo il disposto dell'art. 4 comma 12bis della Legge n° 155/89 che consente, per i soggetti aggiudicatori in esso indicati, un **ribasso massimo ammissibile del 20%** (venti per cento).

Per ulteriore chiarezza interpretativa si allega alla presente il parere espresso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che gli scriventi integralmente condividono.

Si comunica pertanto che questi Ordini Professionali si troveranno costretti ad **impugnare nelle sedi competenti** i provvedimenti di affidamento di incarichi di servizi di ingegneria di cui all'art. 90 del D.Lgs n° 163/06 i cui corrispettivi pattuiti risultino inferiori a quelli soprarichiamati.

Cogliamo l'occasione per ricordare alle S.V. che, per assicurare il massimo di trasparenza alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria, è indispensabile che i relativi bandi vengano **tempestivamente** inviati agli ordini professionali come, peraltro, indicato dall' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici nella determinazione n°1/2006 del 19/01/2006.

Nel dichiararsi disponibili a ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e/o forma di collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE Dott. Ing. Giuseppe Carta
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI Dott. Ing. Sandra Tobia
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SASSARI Dott. Ing. Giancarlo Capitta
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NUORO Dott. Ing. Giannetto Dessì
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ORISTANO Dott. Ing. Silvio Serpi

Allegato: CIRCOLARE CNI - XVII SESSIONE n. 22:



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Via IV Novembre 114 - 00187 Roma

DOCUMENTO: 18/09/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE n. 22

RIFERIMENTO: Protocollo CNI n. 3118 del 18/09/2006

TITOLO: OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI SULL'INTERPRETAZIONE DELLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 DI CONVERSIONE DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE"

Sommario

1. Premessa.

2. L'abrogazione delle norme legislative e regolamentari che prevedono con riguardo alle attività libero professionali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime nel settore degli appalti pubblici...

3. ... nel settore privato.

4. La possibilità di svolgere attività pubblicitaria da parte dei professionisti ed il nuovo compito di controllo sulla trasparenza e sulla veridicità dell'informazione pubblicitaria assegnato agli ordini professionali.

1. Premessa.

La presente circolare ha natura interpretativa ed è finalizzata a fornire indicazioni agli Ordini professionali ed ai loro iscritti in ordine all'interpretazione delle norme del d.l. 4 Luglio 2006, n. 223, come convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, con cui sono state introdotte disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

In particolare, oggetto della circolare saranno gli effetti concreti dell'abrogazione generalizzata di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe nel settore dei contratti pubblici e nel settore privato.

Inoltre, verranno fornite prime e generali indicazioni sul potere di vigilanza attribuito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 agli ordini in merito alla veridicità ed alla trasparenza del messaggio pubblicitario.

2. L'abrogazione delle norme legislative e regolamentari che prevedono con riguardo alle attività libero professionali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime nel settore degli appalti pubblici e nel settore privato.

Una prima questione che la presente circolare intende chiarire riguarda l'effettiva portata della norma con cui sono state abrogate, in via generalizzata, tutte le disposizioni legislative e regolamentari recanti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

In particolare, si ritiene necessario distinguere il settore dei contratti pubblici dal settore privato. Ciò in ragione di alcuni argomenti che - a nostro parere - inducono a ritenere non operante in materia di contratti pubblici l'abrogazione dell'art. 92 del d.lgs. 163/06.

In sostanza, in base alla disposizione appena citata, il Codice degli appalti rinvia ad un apposito regolamento ministeriale la determinazione dei corrispettivi minimi per alcune attività tipiche della professione di ingegnere¹, statuendo il carattere inderogabile di tali corrispettivi e prevedendo la nullità dell'eventuale patto contrario².

Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal citato art. 92 trova applicazione l'analogo decreto emanato in base all'art. 17 della L. 109/94.

Infatti, l'art. 253 comma 17 del d.lgs. n. 163/06 stabilisce che, fino alla ridefinizione delle tabelle dei corrispettivi prevista dall'art. 92 del d.lgs. 163/06, "continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della Giustizia del 4 Aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 Aprile 2001"

L'interpretazione qui sostenuta, in base alla quale l'art. 2 comma 1 let. a) del decreto Bersani (con cui è disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime) non incide sul d.lgs. 163/06, noto come Codice dei Contratti dei contratti pubblici, è confermata dagli argomenti di seguito specificati.

a) In primo luogo, vale richiamare il tenore dell'art. 255 del d.lgs. 163/06, che prevede la c.d. "clausola di resistenza".

In base a tale disposizione ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, andrebbe attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La disposizione, che riproduce la norma di tenore analogo prevista dall'art. 1 comma 4 della l. 109/94, implica la

possibilità incidere su una delle materie disciplinate dal codice soltanto attraverso l'introduzione di un'esplicita previsione normativa.

Al riguardo, in primo luogo, sembra porsi la questione relativa all'omesso riferimento, nel testo dell'art. 255, all'abrogazione quale modalità di intervento normativo incidente sul codice. Ma, a meno di volere giungere a conclusioni illogiche, sembra da accogliere la tesi in base alla quale anche l'abrogazione delle disposizioni contenute nel codice, seppure non espressamente richiamata, sarebbe sottoposta alla predetta clausola di resistenza. Del resto l'abrogazione di una o più disposizioni del d.lgs. 163/2006 configurerebbe un intervento ancor più radicale rispetto a quelli espressamente citati (modifica, integrazione, deroga o sospensione).

Tale orientamento sembra trovare un avallo nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 163/2006, che, nella parte che riguarda l'art. 255, inquadra il medesimo tra le disposizioni meramente riproduttive dell'art. 1 comma 4 della l. 109/1994, in cui, invece, l'abrogazione era espressamente contemplata.

Tale circostanza sembra consentire di interpretare l'omesso riferimento all'abrogazione, nell'ambito della disposizione dell'art. 255, quale semplice dimenticanza, inidonea a mutare l'effettiva portata della clausola di resistenza nella nuova norma rispetto a quella previgente.

Semmai il problema si pone su altro piano. Occorre rilevare, infatti, come la dottrina costituzionalistica abbia sempre dubitato della reale portata delle disposizioni legislative che considerano la sola abrogazione espressa quale meccanismo di intervento su una determinata disciplina normativa preesistente. La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che solo una fonte normativa superiore possa restringere o allargare la forza delle leggi nella prospettiva della loro successione nel tempo³. Pertanto, la clausola "di sola abrogazione espressa" si configurerebbe, al massimo, come un invito all'autolimitazione rivolto al futuro legislatore, magari allo scopo di preservare l'organicità e la coerenza di un determinato testo legislativo (si pensi, appunto, al caso dei Codici o dei Testi unici). Tuttavia, pur riconoscendo che ogni legge in ogni tempo può derogare o sovrapporsi con effetto abrogativo alle norme delle leggi preesistenti, si può ritenere che la riserva di sola abrogazione espressa rivesta, comunque, nei casi dubbi, una valenza interpretativa in favore della sopravvivenza della norma cui si rivolge.

b) Ad ogni modo, la non riconducibilità delle disposizioni del codice degli appalti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto "Bersani" sembra possa essere dimostrata anche in base a due ordini di considerazioni, espressione dell'applicazione del criterio di specialità nella successione di leggi nel tempo.

Da un lato, infatti, il d.lgs. 163/06 configura un autonomo nucleo organico di norme, un "micro-sistema" utilizzato dal legislatore per disciplinare un vasto assetto di interessi e che deve essere valutato in ragione della propria logica settoriale.

Ciò indurrebbe a ritenere che norme generali, quali l'art. 2, non siano in grado di incidere sulla disposizione speciale, seppure anteriore.

Dall'altro lato, l'intervento legislativo volto a incentivare il rilancio economico e la concorrenza nel settore delle prestazioni professionali - caratterizzato per la sua generalità - è intervenuto ridefinendo il sistema di regole relativo alle tariffe professionali rivolgendosi ad un assetto di interessi in parte diverso da quello, particolare, che il legislatore del codice degli appalti ha tenuto presente proprio con riguardo alle disposizioni in materia di prestazioni di ingegneria.

In materia di contratti pubblici, infatti, l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché il fondamentale ruolo della progettazione e dei servizi affini nell'ambito del processo di realizzazione di un'opera pubblica, inducono a ritenere che il sistema dei corrispettivi minimi - e non delle tariffe (ma sul punto vedi infra) - costituisca un complesso normativo speciale, in quanto tale sottratto agli effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 2 del d.l. 223/06.

c) La non incidenza dell'abrogazione delle norme sull'obbligatorietà di tariffe minime rispetto alle previsioni del codice degli appalti sembra potersi trarre anche dall'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 1 let. a) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

Infatti, tale disposizione ha abrogato le norme di legge e di regolamento contenenti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

L'art. 92 del d.lgs 163/06, invece, rinvia ad un regolamento ministeriale l'individuazione dei corrispettivi minimi che devono essere stabiliti per alcune tipologie di attività rispetto ai quali le tariffe rappresentano meri parametri di riferimento, come è dato evincere dal comma 2 del citato articolo, in base al quale tali corrispettivi vengono stabiliti "tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate".

Tale disposizione non fa altro che confermare la differenza tra tariffe e corrispettivi, differenza che consente di definire l'ambito di applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, in cui non sembra possano essere ricondotte le disposizioni del codice degli appalti in materia di corrispettivi per le attività tecniche contemplate dall'art. 92.

Peraltro, tale opzione ermeneutica sembra confermata dalla legge di conversione al decreto che ha aggiunto al comma 2 dell'articolo 2 il seguente periodo: "nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".

Tale norma, infatti, qualificando le tariffe come meri criteri per la determinazione dei corrispettivi riafferma la differenza tra queste e quelle, confermando al tempo stesso l'interpretazione qui proposta.

Tale disposizione, comunque, non è ridotta al rango di mero criterio interpretativo in quanto essa ha una sua autonomia portata in relazione alle prestazioni professionali di ingegneria diverse da quelle indicate nell'art. 90 del d. lgs. 163/06, ovvero affidate da soggetti aggiudicatori diversi da quelli tenuti all'applicazione degli artt. 90 e ss. d. lgs. 163/06.

d) Infine, ad ulteriore conferma dell'interpretazione in base alla quale l'abrogazione delle norme contenenti l'obbligatorietà di tariffe minime non incide sul codice degli appalti, si sottolineano alcuni argomenti di carattere sostanziale.

Infatti, le disposizioni in tema di affidamento dei servizi di ingegneria contemplati dall'articolo 90, impongono lo svolgimento di procedure concorsuali in cui il corrispettivo posto a base di gara è, proprio per l'intrinseca natura di una procedura di gara, sottoposto a ribasso, anche laddove venisse utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Di conseguenza, lasciare alle stazioni appaltanti la possibilità di scendere al di sotto di corrispettivi minimi comporterebbe come conseguenza un'eccessiva riduzione dei compensi per le prestazioni professionali di ingegneria.

Ciò avrebbe come ulteriore conseguenza la violazione dei parametri - rappresentati, per un verso, dal decoro della professione e, per altro verso, dall'importanza dell'opera - cui la misura del compenso professionale deve comunque essere riferita, nonché l'inevitabile peggioramento della qualità delle prestazioni di ingegneria che hanno un'importanza vitale nella realizzazione delle opere pubbliche.

Infatti, il decreto non ha assolutamente inciso sulla portata applicativa dell'art. 2233 c.c. in base alla quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Si consideri che la sanzione di nullità per i patti posti in deroga ai corrispettivi professionali minimi, stabiliti dal d.m. previsto dall'art. 90 del d.lgs. 163/06 è espressione di una precisa valutazione del legislatore in ordine alla rilevanza pubblicistica degli interessi sottesi alla misura dei compensi per le attività professionali funzionali alla realizzazione di opere pubbliche.

Le considerazioni sopra svolte sembrano - a nostro avviso - tali da ritenere che la riforma, introdotta con il decreto "Bersani", abbia determinato, con riguardo ai servizi professionali di ingegneria, il seguente nuovo assetto normativo:

- 1) i corrispettivi delle prestazioni di ingegneria, richiamate nell'art. 90 del d.lgs. 163/06, non possono essere posti in deroga ai corrispettivi minimi, atteso il carattere speciale della disciplina in materia di contratti pubblici, in quanto tale sottratta all'abrogazione in forza del decreto "Bersani";
- 2) i contratti stipulati con corrispettivi inferiori ai minimi sono affetti da nullità, che ha carattere parziale ed è sottoposta al meccanismo della sostituzione automatica delle clausole nulle. Di conseguenza, il patto posto in deroga verrebbe sostituito dal corrispondente corrispettivo minimo previsto dalla tabella;
- 3) attualmente continua a trovare applicazione la tabella prevista dal d.m. 4 aprile 2001;
- 4) le stazioni appaltanti, chiamate ad affidare gli incarichi di ingegneria contemplati dall'art. 90 del d.lgs. 163/06, dovranno porre a base della procedura per l'affidamento i corrispettivi individuati dalla tabella di cui sopra, con l'avvertenza che il corrispettivo risultante dall'eventuale ribasso non dovrà essere inferiore ai minimi, salvo il disposto dell'art. 4, comma 12bis della legge 26 Aprile 1989, n. 155 che consente, per i soggetti aggiudicatori in esso indicati, il ribasso del 20 per cento rispetto ai minimi;
- 5) le stazioni appaltanti per le prestazioni professionali diverse da quelle indicate dal citato articolo 90, ed i soggetti aggiudicatori non tenuti all'applicazione degli artt. 90 e ss. applicheranno l'art. 2 comma 2 del d. l. 223/06 e, quindi, potranno utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali, e non saranno tenute all'applicazione dei corrispettivi minimi di cui al citato d.m., né ad esse risulterà applicabile la sanzione della nullità;
- 6) nell'ambito individuato nel precedente punto 6, però, non si può escludere che i professionisti siano sottoposti all'obbligo, sanzionabile in sede disciplinare, di individuare la misura del compenso in modo che essa risulti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

3. ... nel settore privato.

Tali considerazioni, valide per il settore degli appalti pubblici, non trovano invece riscontro nel settore privato.

Infatti, l'abrogazione disposta dall'art. 2 comma 1 let. a) del decreto legge n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione spiega sicura efficacia in relazione disposizione dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 che ha aggiunto un comma all'articolo unico della legge n. 143/1958, secondo cui "i minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".

In particolare, deve intendersi abrogato l'articolo unico della legge 143/1958 nella parte in cui, modificato dalla legge 340/1976, aveva sancito l'inderogabilità dei minimi tariffari.

A ben riflettere, con riguardo alle prestazioni professionali di ingegneria nel settore privato, l'abrogazione introdotta

con il decreto "Bersani" non sembra avere un impatto dirompente.

Ciò in quanto la norma che statuiva il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari non era presidiata da una sanzione espressa di nullità per i patti negoziali posti in deroga.

Opzione ermeneutica questa, ormai consolidata nelle pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale non è affetto da nullità il patto in deroga ai minimi inderogabili di tariffe professionali, essendo questi stabiliti nell'interesse delle categorie professionali, interesse che può essere tutelato adeguatamente in sede disciplinare.

La norma che prevedeva l'inderogabilità dei minimi tariffari nel settore privato, infatti, non era posta nell'interesse generale della collettività, il solo idoneo giustificare l'imperatività del precetto ed a rendere eventualmente nulli i patti ad esso contrari, bensì era posta nell'interesse della categoria professionale.

Tale giudizio è stato, invece, differente, da parte del legislatore, in materia di prestazioni professionali di ingegneria rese nei confronti di soggetti aggiudicatori per la realizzazione di opere pubbliche. In questo settore, infatti, come precisato, la rilevanza di interessi generali, connessi alla realizzazione di opere pubbliche, ha indotto il legislatore a comminare la sanzione della nullità per i patti posti in deroga alle tariffe professionali.

Da ciò scaturisce che, nel settore privato, l'obbligatorietà dei minimi tariffari non trova più applicazione, con la conseguenza che non potranno più essere sanzionati, quali violazioni delle norme deontologiche, i patti negoziali posti in deroga ai minimi tariffari.

La determinazione dei compensi professionali nel settore privato sarà, pertanto, integralmente rimessa alle libere pattuizioni tra privati e potrà anche discostarsi dalle tariffe professionali, che assolveranno ad una funzione meramente sussidiaria rispetto al generale potere di stabilire liberamente il compenso di cui all'art. 2233 c.c.

Tuttavia, particolare attenzione si richiede agli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio dei poteri disciplinari in quanto, se è vero che il decreto "Bersani", con riguardo alle prestazioni rese dagli ingegneri, ha sottratto alla potestà disciplinare i professionisti che, nell'esercizio della professione, pongano in essere patti in deroga ai minimi tariffari, è altrettanto vero che non risulta abrogata la disposizione del secondo comma dell'art. 2233 c.c. in base alla quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

Di conseguenza, il professionista potrà pattuire compensi professionali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali, ma non potrà, comunque, pattuire compensi di entità tale da menomare il decoro della professione e, dunque, tali da violare il disposto del secondo comma dell'art. 2233 c.c.

Sotto questo profilo, l'attività di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte degli ordini professionali acquista una maggiore importanza, trattandosi adesso di verificare in concreto la proporzione tra attività posta in essere e compenso pattuito al fine di scrutinarne la compatibilità con il nuovo sistema di regole deontologiche.

Sotto tale profilo, una prima indicazione operativa consiste nella possibilità per gli ordini professionali di utilizzare i minimi tariffari quali indici sintomatici. In sostanza, la pattuizione di compensi in deroga ai minimi, laddove questi erano stati normativamente considerati inderogabili, rappresenterebbe l'indizio di una prestazione posta in violazione della regola codicistica che impone il rispetto del decoro della professione, rispetto alla quale, il professionista, chiamato in sede disciplinare dovrebbe fornire la prova contraria.

In conclusione, dunque, gli effetti prodotti dall'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ha determinato il seguente nuovo assetto normativo:

le parti possono pattuire compensi professionali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali, ma sono tenute al rispetto del principio in base al quale il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

- 1) in caso di mancanza di convenzione pattizia sul compenso questo può essere determinato in base alle tariffe professionali o dagli usi e, se non può essere in tal modo determinato, esso sarà stabilito dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionali a cui il professionista appartiene;
- 2) il compenso, comunque, deve essere di misura tale da risultare adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
- 3) il compenso fissato in spregio ai criteri dettati dall'articolo 2233 c.c., richiamati al precedente punto, può assumere rilevanza in sede disciplinare, sia pure con valenza meramente indiziaria.

4. La possibilità di svolgere attività pubblicitaria da parte dei professionisti ed il nuovo compito di controllo sulla trasparenza e sulla veridicità dell'informazione pubblicitaria assegnato agli ordini professionali.

Altra importante novità è l'introduzione da parte del decreto "Bersani" della possibilità per i professionisti di svolgere attività pubblicitaria.

L'art. 2 comma 1 lett. b), infatti, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; la pubblicità dovrà rispondere, dunque, a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto sarà verificato dall'ordine, mentre sono individuati con precisione gli elementi dell'attività professionale che possono essere reclamizzati all'esterno.

Una prima notazione riguarda la tipologia di attività pubblicitaria che il professionista può porre in essere: si tratta, infatti, di pubblicità informativa; quindi, finalizzata a comunicare all'esterno i titoli e le specializzazioni professionali le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Devono, di conseguenza, ritenersi esclusi i messaggi pubblicitari volti a richiamare l'attenzione su elementi marginali o addirittura diversi su quelli richiamati dalla norma.

È chiara la ratio ispiratrice della norma, finalizzata ad attribuire alla pubblicità il ruolo di elemento propulsivo della concorrenza.

Soltanto rendendo noti i corrispettivi ai quali i professionisti si impegnano a rendere la propria opera professionale, infatti, è possibile dare portata pratica alla abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

È evidente che l'attività pubblicitaria posta in essere dovrà essere veritiera e trasparente.

Si apre dunque, un altro fronte per gli ordini professionali che acquistano un'importanza fondamentale, con il nuovo assetto normativo, proprio in ragione dell'attribuzione ad essi del compito, qualificabile quale munus publico, di vigilare sulla veridicità sulla trasparenza e, verosimilmente, anche sulla decorosità dell'attività pubblicitaria.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO,
(dott.ing. Renato Buscaglia)

IL PRESIDENTE,
(dott.ing. Ferdinando Luminoso)

note

1. Tali attività, indicate - sembrerebbe in modo tassativo - dal comma 1 dell'art. 90 del d.lgs. 163/06, sono quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.
2. In base a tale disposizione "il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività (che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90), tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce".

La norma, poi, individua le modalità concrete di determinazione dei corrispettivi con riguardo alle varie tipologie di attività.
3. In base al comma 4 dell'art. 92, inoltre, "i corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo".
4. In proposito, A. Ruggeri, *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2005, 62 ss.; in senso opposto, P. Carnevale, *Riflessioni sul problema dei vincoli all'abrogazione futura: il caso delle leggi concernenti clausole "di sola abrogazione espressa" nella più recente prassi legislativa*, in *Dir.soc.*, 1998 407 ss.

Adeguamento Tariffa Urbanistica.

Di seguito vengono pubblicati gli indici ISTAT di adeguamento della tariffa urbanistica dal gennaio 1995.

DATA	INDICE
gennaio 1995	1112.70%
febbraio 1995	1122.60%
marzo 1995	1132.50%
maggio 1995	1146.60%
giugno 1995	1153.30%
settembre 1995	1162.10%
novembre 1995	1176.20%
gennaio 1996	1180.00%
aprile 1996	1194.90%
giugno 1996	1202.50%
luglio 1996	1199.90%

DATA	INDICE
agosto 1996	1201.10%
novembre 1996	1210.00%
maggio 1997	1221.20%
novembre 1997	1231.20%
aprile 1998	1241.10%
ottobre 1998	1250.00%
aprile 1999	1262.40%
settembre 1999	1271.30%
gennaio 2000	1281.20%
marzo 2000	1291.20%
giugno 2000	1301.20%

DATA	INDICE
novembre 2000	1316.10%
gennaio 2001	1323.70%
marzo 2001	1330.00%
giugno 2001	1341.20%
gennaio 2002	1356.20%
febbraio 2002	1361.20%
maggio 2002	1371.20%
ottobre 2002	1383.70%
gennaio 2003	1394.90%
marzo 2003	1402.40%
luglio 2003	1411.20%

DATA	INDICE
novembre 2003	1422.40%
marzo 2004	1431.20%
giugno 2004	1441.20%
febbraio 2005	1453.70%
giugno 2005	1461.20%
agosto 2005	1472.40%
gennaio 2006	1482.40%
aprile 2006	1492.40%
luglio 2006	1502.40%

Corrispettivi Professionali per Collaudi.

Oristano li 19 ottobre 2006
Prot. 234/06

**A TUTTI GLI ISCRITTI
– LORO SEDE –**

**A TUTTI GLI ENTI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO
– LORO SEDE –**

OGGETTO: *Aggiornamento dei compensi per prestazioni professionali relative a COLLAUDI STATICI e di IMPIANTI TECNICI.*

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano,

CONSIDERATO

- ❖ che le incombenze e le responsabilità del collaudatore assumono sempre più una maggiore valenza;
- ❖ che le stesse prestazioni sono compensate con una tariffa emanata dall'Ordine di Oristano nel 1989;
- ❖ che l'ultimo aggiornamento risale al 1997;
- ❖ che a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea, occorre rivisitare l'ultimo aggiornamento del 1997;
- ❖ che per effetto delle nuove disposizioni legislative entrate in vigore dal 1997 in poi sono notevolmente aumentate;

Tutto ciò considerato

DELIBERA

che a partire dal 18.10.2006 le prestazioni per il collaudo statico delle opere in c.c.a., c.a.p. ed a struttura metallica, nonché per il collaudo di impianti generali ed industriali sono compensate, per gli incarichi successivi al 18.10.2006, in conformità alla tariffa appresso indicata.

Titolo I

COMPENSI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.C.A., C.A.P. ED A STRUTTURA METALLICA

Art. 1- Compiti e Prestazioni

Il collaudo statico ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare. Il collaudo statico consiste:

- a) nel controllo dell'efficienza statica della costruzione accertata con opportuni saggi, controlli, prove di carico, e/o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari;
- b) nel controllo della regolare realizzazione del progetto delle strutture;
- c) nella verifica e nella constatazione della regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati;

Nel collaudo si dovranno seguire le regole dettate da leggi, decreti, circolari, norme, capitolati, ecc, vigenti al momento dell'incarico.

Art. 2 - Onorari

Gli onorari base spettanti per le operazioni di collaudo statico e per la stesura del certificato di collaudo si calcoleranno in base alle percentuali indicate nella Tabella A allegata alla presente tariffa, applicate al costo delle sole strutture portanti, comprendendo in esso anche gli oneri degli scavi di fondazione, documentabile in base a stati d'avanzamento, comprensivi della eventuale revisione dei prezzi, o mediante valutazione del costo delle strutture, salvo diversa specificazione, sulla base del 30% dei costi parametrici di costruzione fissati e aggiornati annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

L'importo minimo delle competenze di cui al precedente comma viene fissato in € 700,00.

Al collaudatore spettano, inoltre, il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nei viaggi valutati a forfait nelle seguenti misure:

- a) 30% dell'onorario base o di quello maggiorato di cui ai punti 1, 2, 3, per prestazioni nel Comune di residenza o in Comuni limitrofi nel raggio di 15 km, con un minimo di € 150,00;
- b) 45% dell'onorario base o di quello maggiorato di cui ai punti 1), 2), 3), per prestazioni fuori del Comune di residenza, oltre i 15 km, con un minimo di € 200,00;

Art. 3 - Maggiorazioni

- 1) Ove il collaudatore venga incaricato di collaudo statico in corso d'opera le percentuali della tabella A allegata saranno maggiorate del 30% al fine di compensare le prestazioni e le spese occorrenti per le visite in corso d'opera nelle fasi salienti della esecuzione delle strutture in CCA da collaudare.
- 2) Ove le operazioni di collaudo abbiano uno svolgimento particolarmente oneroso o disagiata è in facoltà del collaudatore di maggiorate discrezionalmente ma sempre con adeguate motivazioni, le percentuali in tabella A sino al massimo del 100%;
- 3) Il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali è compensato con le percentuali di tabella A maggiorate sino al massimo del 100% a seconda dell'importanza dell'opera.

Nei casi di cui ai punti 2) e 3) la parcella andrà obbligatoriamente revisionata dal Consiglio dell'Ordine che giudicherà in base alla documentazione fornita dal professionista ed alle motivazioni addotte ed esprimerà un parere insindacabile sulla percentuale della maggiorazione.

La revisione dei calcoli statici viene compensata con il 20% delle aliquote relative al progetto esecutivo delle strutture, limitatamente all'importo delle strutture effettivamente verificate.

Titolo II

COMPENSI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI GENERALI ED INDUSTRIALI

Art. 4 - Compiti e Prestazioni

Il collaudo di impianti ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basata sugli elementi che possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare.

Il collaudo di impianti di servizi generali, degli impianti industriali e di macchine isolate, comprende:

- a) le operazioni necessarie per accertare se la ditta appaltatrice abbia ottemperato alle prescrizioni di legge e regolamenti nonché alle prescrizioni contrattuali relative alla qualità e quantità dei materiali, alle corrette modalità esecutive e alle caratteristiche e garanzie tecniche e funzionanti dell'opera;
- b) il verbale di visita;
- c) la relazione di collaudo;
- d) il certificato di collaudo;

Nel collaudo si dovranno seguire le regole dettate da leggi, decreti, circolari, norme, capitoli, ecc, vigenti al momento dell'incarico.

Art. 5- Onorari

Gli onorari per il collaudo si calcoleranno in base alle percentuali indicate nella Tabella B allegata alla presente tariffa, applicate al costo dell'opera valutato come al comma primo dell'Art. 2.

L'importo minimo delle competenze di cui al precedente comma viene fissato in € 700,00.

Il rimborso spese e le vacanze saranno conglobate come al comma 3 e seguenti dell'Art. 2.

Qualora con il collaudo si richieda la determinazione specifica di rendimento in base a particolari condizioni di garanzia di funzionamento, il collaudatore provvederà all'esecuzione delle prove relative, sia direttamente, sia tramite idonei istituti e laboratori.

La eventuale determinazione dei rendimenti e la revisione dei calcoli di dimensionamento degli impianti vanno compensati in forma discrezionale, concordando preventivamente con il committente l'ampiezza ed i limiti di tale discrezionalità.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE



Tabella A		Tabella B	
COMPENSI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO STATICO DI OPERE IN C.C.A., C.A.P. ED A STRUTTURA METALLICA		COMPENSI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI GENERALI ED INDUSTRIALI	
Importo delle strutture (Euro)	%	Importo delle opere (Euro)	%
5.000,00	17,5000%	5.000,00	18,0000%
7.500,00	12,1333%	7.500,00	13,3333%
10.000,00	9,5000%	10.000,00	11,0000%
15.000,00	6,7000%	15.000,00	8,0000%
20.000,00	5,3500%	20.000,00	6,5000%
25.000,00	4,5200%	25.000,00	5,6000%
30.000,00	3,8667%	30.000,00	4,8333%
50.000,00	2,5000%	50.000,00	3,6000%
75.000,00	1,9333%	75.000,00	2,6667%
100.000,00	1,5750%	100.000,00	2,3000%
150.000,00	1,2667%	150.000,00	1,8333%
200.000,00	1,0750%	200.000,00	1,5750%
250.000,00	0,9200%	250.000,00	1,4000%
300.000,00	0,8000%	300.000,00	1,2333%
500.000,00	0,6000%	500.000,00	1,0000%
750.000,00	0,5067%	750.000,00	0,8400%
1.000.000,00	0,4200%	1.000.000,00	0,7400%
1.500.000,00	0,3667%	1.500.000,00	0,6167%
2.000.000,00	0,3250%	2.000.000,00	0,5500%
2.500.000,00	0,2800%	2.500.000,00	0,5000%
3.000.000,00	0,2450%	3.000.000,00	0,4367%
5.000.000,00	0,2040%	5.000.000,00	0,3740%
7.500.000,00	0,1800%	7.500.000,00	0,3200%
10.000.000,00	0,1530%	10.000.000,00	0,2850%
15.000.000,00	0,1367%	15.000.000,00	0,2433%
20.000.000,00	0,1250%	20.000.000,00	0,2175%
25.000.000,00	0,1100%	25.000.000,00	0,2000%
30.000.000,00	0,0967%	30.000.000,00	0,1750%
50.000.000,00	0,0960%	50.000.000,00	0,1500%
100.000.000,00	0,0950%	100.000.000,00	0,1400%
250.000.000,00	0,0940%	250.000.000,00	0,1200%
500.000.000,00	0,0936%	500.000.000,00	0,1100%
<i>Note:</i>		<i>Note:</i>	
<i>Per importi delle strutture inferiori ad €. 5.000,00 si applicherà il corrispettivo minimo di €. 700,00</i>		<i>Per importi delle opere inferiori ad €. 5.000,00 si applicherà il corrispettivo minimo di €. 700,00</i>	
<i>Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare;</i>		<i>Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare;</i>	
<i>Per importi superiori ad €. 500.000.000,00 si applicherà la percentuale fissa del 0,0936%.</i>		<i>Per importi superiori ad €. 500.000.000,00 si applicherà la percentuale fissa del 0,1100%.</i>	

Aggiornamento costi di costruzione anno 2006.

(Consiglio direttivo del 04.10.2006)

La determinazione del costo delle opere, nel caso non vi sia un regolare estimativo di spesa, sarà facilitata considerando le seguenti tabelle di valutazione, valide dal 1° gennaio 2006.

Queste tabelle, annualmente fissate dal Consiglio dell'Ordine, sono determinate sulla base dei valori medi delle variazioni degli indici ISTAT dei costi di costruzione rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

I valori sotto riportati sono da considerarsi orientativi della media dei costi di costruzione delle rispettive opere, anche in considerazione delle indicazioni elaborate dall'Istituto nazionale di Statistica in merito alla determinazione degli indici nazionali, in cui vengono considerati esclusivamente i costi direttamente attribuibili al costo di realizzazione dell'opera.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO			Costo di costruzione
A) COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI			
1	Abitazioni di lusso, uffici, alberghi, case albergo, case di riposo, edifici commerciali di particolare importanza, ospedali, cliniche e case di cura	al mc	€ 420,00
2	Abitazioni	al mc	€ 238,00
3	Scuole	al mc	€ 240,00
4	Stabilimenti industriali fino a 6.00 metri di altezza, per ogni piano	al mq	€ 380,00
5	Stabilimenti industriali oltre 6.00 metri di altezza e fino a 8.00 metri, per ogni piano	al mq	€ 418,00
6	Stabilimenti industriali oltre 8.00 metri di altezza, per ogni piano	al mq	€ 495,00
B) RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI			
R10	Semplice sostituzione di servizi igienici	al mc	€ 48,00
R20	adeguamento dei servizi igienici e impianti	al mc	€ 80,00
R30	adeguamento dei servizi igienici e impianti con rifacimento dei pavimenti	al mc	€ 137,00
R40	adeguamento dei servizi igienici e impianti con varianti distributive	al mc	€ 165,00
R50	ristrutturazione totale dell'immobile	al mc	€ 240,00
<i>N.B.: i costi sono riferiti al volume di ogni unità immobiliare</i>			

Avvertenze:

- a) Sono classificate abitazioni di lusso quelle che hanno le caratteristiche fissate dalle vigenti leggi.
- b) Il costo per abitazioni, uffici, alberghi, case albergo, case di riposo, ospedali e scuole dovrà determinarsi in base alla cubatura al metro cubo vuoto per pieno, computata dal piano più basso (anche se interrato) alla linea mediana compresa tra la linea di gronda e la linea di colmo della copertura.
- c) I costi di costruzione di cui sopra tengono conto del minor costo della parte interrata.
- d) Il costo per gli stabilimenti dovrà essere determinato moltiplicando la superficie di ogni singolo piano per l'aliquota corrispondente all'altezza del piano stesso.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali,

La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell'Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.

Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei Bollettini "Professione Ingegnere" e "Notizie".

La pubblicazione dei testi è subordinata all'approvazione del Direttore Responsabile.

Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio e la Redazione

Tiratura 600 copie – Chiuso in data 27.10.2006.

Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Via L. Canepa n° 3
09170 ORISTANO
Tel. 0783.310060
Fax 0783.217389
www.ording.or.it

Direttore Responsabile

Ing. Carlo Pau
Comitato di Redazione
Ing. Davide Rosas Capo Red.
Ing. Dorian Licheri
Ing. Michele Onali
Ing. Augusto Nieddu
Ing. Giuliana Aru
Ing. Eloisa Siddi